



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**  
**DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA**  
**REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE**  
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE  
SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, SERVIZI  
AGROAMBIENTALI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Riccardo Russu

<b>Decreto</b>	<b>N° 865</b>	<b>del 11 Marzo 2011</b>
----------------	---------------	--------------------------

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

*Allegati n°:* 8

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale
B	Si	Cartaceo+Digitale
C	Si	Cartaceo+Digitale
D	Si	Cartaceo+Digitale
E	Si	Cartaceo+Digitale
F	Si	Cartaceo+Digitale
G	Si	Cartaceo+Digitale
H	Si	Cartaceo+Digitale

*Oggetto:*

*Approvazione delle procedure per la gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari del marchio Agriqualità e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza relativa alla produzione biologica produzione integrata DOP IGP e STG.*

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 11-03-2011

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 6519 del 31/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore “Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo”;

Vista la delibera di giunta n. 104 del 28/02/2011 “Indirizzi per l’attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari del marchio Agriqualità e per lo svolgimento delle attività di vigilanza relativa alla produzione biologica, produzione integrata, DOP, IGP e STG e di controllo sugli OGM”;

Visto l’allegato A della suddetta delibera, relativo agli “Indirizzi per la gestione dell’elenco regionale degli operatori biologici e dei concessionari del marchio “Agriqualità”;

Visto l’allegato B della stessa delibera, relativo agli “Indirizzi per la predisposizione dell’attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l’agricoltura biologica, l’agricoltura integrata e in materia di Denominazioni di Origine e Specialità Tradizionali Garantite”;

Considerato che la stessa delibera di giunta dà mandato al Settore competente “Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo” di predisporre le procedure ritenute necessarie per la tenuta e gestione degli elenchi regionali e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;

Visto l’allegato A “Modalità di accesso e di tenuta dell’Elenco regionale degli operatori biologici - art. 8 D.Lgs 220/95 - art. 3 L.R. 49/97 - DGR 352/2007“, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’allegato B “Procedure per la predisposizione e lo svolgimento del programma annuale relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l’agricoltura biologica – (art. 2 - l.r. n.49/97)”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’allegato C “Modalità di accesso e tenuta dell’elenco regionale dei concessionari del marchio collettivo “Agriqualità - prodotto da agricoltura integrata”. L.R. 25/99 - RR 47/04 e s. m. e i.”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’allegato D “Istruzioni per la compilazione e la spedizione dei moduli relativi alla richiesta di concessione del marchio “Agriqualità” (prima richiesta e richiesta di variazione)”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato E "Procedure per la predisposizione e lo svolgimento del programma annuale relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura integrata, marchio regionale "Agriqualità" – (art. 5 - L.R. n.25/99)", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato F "Procedure per la predisposizione e lo svolgimento del programma annuale relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in materia di DOP, IGP e STG", parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **DECRETA**

1. di approvare:

- l'allegato A "Modalità di accesso e di tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici - art. 8 D.Lgs 220/95 - art. 3 L.R. 49/97 - DGR 352/2007";
- l'allegato B "Procedure per la predisposizione e lo svolgimento del programma annuale relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica – (art. 2 - L.R. n.49/97)";
- l'allegato C "Modalità di accesso e tenuta dell'elenco regionale dei concessionari del marchio collettivo "Agriqualità - prodotto da agricoltura integrata". L.R. 25/99 - RR 47/04 e s. m. e i.";
- l'allegato D "Istruzioni per la compilazione e la spedizione dei moduli relativi alla richiesta di concessione del marchio "Agriqualità" (prima richiesta e richiesta di variazione)";
- l'allegato E "Procedure per la predisposizione e lo svolgimento del programma annuale relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura integrata, marchio regionale "Agriqualità" – (art. 5 - L.R. n.25/99)";
- l'allegato F "Procedure per la predisposizione e lo svolgimento del programma annuale relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in materia di DOP, IGP e STG",

parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.

**IL DIRIGENTE**  
Riccardo Russu

## **Modalità di accesso e di tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici - art. 8 D.Lgs 220/95 - art. 3 L.R. 49/97 - DGR 352/2007.**

1. Premessa .....	1
2. Termini e definizioni .....	2
3. Riferimenti normativi .....	2
4. Elenco regionale degli operatori biologici .....	2
5. Modalità di notifica .....	3
5.1 Soggetto intestatario della iscrizione e dei documenti telematici.....	4
5.2 Prima notifica.....	4
5.3 Notifica di variazione.....	5
6. Procedure di tenuta dell'Elenco .....	5
6.1 Registrazione ed iscrizione .....	5
6.2 Misure adottate dagli organismi di controllo.....	6
6.3 Cancellazione.....	6
6.4 Pubblicazione dell'Elenco .....	6
6.5 Accesso ai dati dell'Elenco .....	6
7. Tempi e modalità di invio del PAP .....	7
8. Modalità di aggiornamento del PAP .....	7

### **1. Premessa**

Le modalità di seguito illustrate hanno l'obiettivo di migliorare e semplificare il sistema informativo e di costruzione e gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici utilizzando il sistema informativo di ARTEA.

Il sistema informativo prevede l'acquisizione telematica, nell'Anagrafe delle aziende, delle informazioni relative alla loro struttura e relative attività produttive ed il costante aggiornamento attraverso i procedimenti amministrativi avviati dalle stesse aziende. Il sistema si propone, attraverso il fascicolo aziendale in modalità elettronica e l'archivio elettronico in cui appaiono i dati completi dell'Azienda, di rispondere all'esigenza di una semplificazione amministrativa ed all'introduzione di un controllo integrato effettivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini della notifica, l'operatore biologico, utilizzando la procedura telematica, limiterà la produzione di documenti cartacei, mediante l'utilizzo del patrimonio informativo presente nel proprio fascicolo aziendale elettronico interagendo, ove lo ritenga, attraverso l'accesso diretto con validazione mediante firma digitale.

La pubblica amministrazione (Regione Toscana, ARTEA) e gli Organismi di Controllo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 503/1999, alimentano ciascuno per le proprie competenze il Fascicolo aziendale elettronico.

Lo strumento di comunicazione delle richieste da parte delle Aziende, rispetto alle opportunità di sviluppo, avvalendosi dei dati strutturali dell'azienda e delle connesse attività produttive registrate nel sistema, è la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), in uso nel sistema informativo di ARTEA, di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27/7/2007.

Gli operatori biologici svolgeranno gli adempimenti previsti attraverso la DUA e la modulistica definita dal D.Lgs 220/95 e dal D.M. 4/8/2000 costituisce esclusivamente riferimento per l'individuazione della struttura dei dati di notifica introdotti nella DUA, per le finalità previste dal presente provvedimento.

## **2. Termini e definizioni**

**CUAA** – Codice unico di identificazione delle aziende agricole

Il codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA). In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della PA, il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della PA indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla PA scrivente il corretto CUAA.

**UTE** – Unità tecnico economica

A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche; per unità s'intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. Al fine di identificare univocamente una U.T.E. si considera determinante il soddisfacimento di alcuni requisiti, in particolare: il requisito dell' "autonomia produttiva" e la definizione del "comune di prevalenza" come disciplinato dal regolamento relativo all'Anagrafe di ARTEA (decreto del Direttore n. 162 del 18 settembre 2003).

**UPZ** – Unità produttiva zootecnica

Unità produttiva destinata all'allevamento di specie animale, purché dotata di un proprio Registro di Stalla, inclusa o delocalizzata rispetto alla UTE o completamente svincolata da produzione foraggera propria, quindi da una UTE.

**UPT** – Unità produttiva per la trasformazione

Impianto produttivo autonomo o non significativamente vincolato alla produzione agricola, zootecnica o forestale di una UTE, individuabile univocamente nell'organizzazione produttiva, nella contabilità economica e fiscale della UTE.

**PAP** – Programma annuale di produzione vegetale e delle produzioni zootecniche

## **3. Riferimenti normativi**

- Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08;
- D.Lgs 220 del 17/03/1995 e relativi allegati
- D.P.R. 503 del 1/12/1999
- D.M. 4/8/2000
- D.M. 18354/2009
- L.R. 49 del 16/07/1997
- Delibera Giunta regionale n. 352 del 21/05/2007
- L.R. n. 45 del 27/7/2007

## **4. Elenco regionale degli operatori biologici**

L'Elenco regionale degli operatori biologici, già istituito presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo e Forestale (A.R.S.I.A.), ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 49/97, a seguito della soppressione dell'Agenzia con L.R. 65/2010, è gestito e tenuto aggiornato dalla Regione Toscana.

L'Elenco regionale degli operatori biologici è articolato in tre sezioni distinte:

**1 - sezione produttori agricoli**, comprendente le persone fisiche o giuridiche che, in riferimento alle UTE di cui dispongono, producono prodotti agricoli dalla coltivazione del fondo e/o dagli allevamenti aziendali ed effettuano le operazioni di imballaggio e prima etichettatura dei prodotti ottenuti con metodo biologico, compresa la raccolta di prodotti spontanei. Sono compresi tra i produttori agricoli anche quegli operatori che svolgono attività di preparazione ma esclusivamente di prodotti ottenuti nella propria azienda;

**2 - sezione preparatori**, comprendente le persone fisiche o giuridiche che, presso le UPT di cui dispongono, effettuano, anche in conto terzi, le operazioni di conservazione e/o trasformazione e/o condizionamento di prodotti agricoli nonché la modificazione della presentazione del metodo di produzione biologico apportata all'etichettatura di prodotti freschi e conservati e/o trasformati, gli operatori del settore del commercio che sono tenuti ad assoggettarsi al sistema di controllo.

**3 - sezione raccoglitori di prodotti spontanei**, comprendente le persone fisiche o giuridiche che raccolgono prodotti non soggetti a pratiche di coltivazione e provenienti da zone individuate nella documentazione di notifica.

La sezione produttori agricoli è a sua volta suddivisa nelle sotto-sezioni:

**1.1 - Operatori con superfici/animali in conversione;**

Alla sotto-sezione 1.1 vengono iscritti gli operatori che applicano il metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale destinata all'agricoltura, ovvero singole unità produttive o singole particelle poste in conversione o applicano il metodo di allevamento biologico sulle proprie UPZ (unità produttive zootecniche) poste in conversione.

In tale sotto-sezione vengono iscritti quegli operatori che, avendo già delle superfici condotte con metodo biologico, pongono in conversione nuovi appezzamenti o unità zootecniche, compresi quelli che sono obbligati a porre in conversione uno o più appezzamenti ovvero singole unità produttive a seguito di eventuali sanzioni comminate dagli Organismi di controllo.

**1.2 - operatori con attività miste;**

Alla sotto-sezione 1.2 vengono iscritti gli operatori che applicano il metodo produttivo biologico su singole unità produttive aziendali e gestiscono altre unità produttive aziendali con metodo diverso.

**1.3 - operatori con superfici/animali che hanno completato il periodo di conversione.**

Alla sotto-sezione 1.3 vengono iscritti gli operatori la cui azienda o unità produttiva ha completato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale destinata all'agricoltura e/o per tutti gli allevamenti.

## **5. Modalità di notifica**

Le notifiche devono essere presentate tramite la DUA nel sistema informativo di ARTEA, secondo quanto previsto dal Decreto del Direttore ARTEA n. 191 del 1/12/2008, che provvede alla ricezione e protocollazione telematica rendendo disponibili tali informazioni alla Regione Toscana, Settore competente: *Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo* e all'Organismo di Controllo prescelto. La data di protocollazione telematica nel sistema di ARTEA costituisce notifica ai sensi del presente provvedimento.

### **5.1 Soggetto intestatario della iscrizione e dei documenti telematici**

Il soggetto intestatario dell'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori biologici è la persona fisica o giuridica, identificata mediante codice fiscale.

La sua iscrizione è descritta nel Sistema Informativo di ARTEA mediante documento ID 335 (Iscrizione EROB), inserito e validato dal Settore competente.

I documenti telematici ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo), ID 331 (attestazione di idoneità con esito negativo), ID 335 (iscrizione EROB) sono intestati alla persona fisica o giuridica.

Il Sistema Informativo di ARTEA identifica, sulla base delle dichiarazioni effettuate tramite la DUA e degli attestati di idoneità, le superfici agrarie, gli allevamenti e gli impianti che sono soggetti al sistema di controllo previsto per le aziende iscritte all'Elenco regionale degli operatori biologici.

### **5.2 Prima notifica**

L'operatore presenta al Settore competente notifica iniziale utilizzando la modalità telematica, tramite il sistema informativo (SI) di ARTEA che rende altresì disponibili i dati di notifica per l'organismo di controllo prescelto dall'operatore.

La notifica è soggetta all'imposta di bollo, così come indicato dalla nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n°V/10/161/96 del 23/07/96, allegata alla circolare del Mi.P.A.F. n°9697084 del 17/12/96 e viene applicata alla domanda DUA.

La notifica di attività, ed in particolare la "dichiarazione di impegno" e la "richiesta all'Organismo di controllo" sono assolve tramite la sottoscrizione della DUA.

Entro **90** giorni dalla data di prima notifica, l'Organismo di controllo prescelto dall'operatore è tenuto a comunicare l'esito delle proprie verifiche e l'idoneità all'applicazione del metodo biologico, da parte dell'operatore stesso, compilando il documento ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo) nel sistema informativo di ARTEA. Trascorso il termine di cui sopra la prima notifica si intende decaduta e il Settore competente è tenuto a informare il notificante attraverso comunicazione ordinaria. In caso di esito negativo, l'organismo di controllo compila il documento ID 331 (attestazione di idoneità con esito negativo).

L'operatore biologico potrà prendere visione dello stato d'avanzamento dell'istanza presentata, tramite accesso al sito internet di ARTEA, [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

L'operatore biologico può essere iscritto in più sezioni dell'Elenco regionale sulla base della categoria di attività indicate nella notifica presentata.

### ***5.3 Notifica di variazione***

Gli operatori biologici devono inviare le notifiche di variazione entro il termine di **30** giorni dall'avvenuta variazione dei dati a suo tempo trasmessi, utilizzando le stesse modalità descritte per la prima notifica.

Le notifiche di variazione relative ai dati catastali e alle strutture aziendali o a nuove attività di produzione, non sono soggette all'imposta di bollo e sono assolute all'atto della modifica del fascicolo aziendale elettronico.

Nei casi di variazione dell'intestatario (nuovo CUAA) di una azienda già iscritta all'Elenco e/o dell'Organismo di Controllo prescelto, la variazione di notifica di cui sopra è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di nuovo intestatario, questi è tenuto a presentare una DUA secondo le modalità descritte per la prima notifica. Contestualmente il vecchio intestatario comunica il recesso dal sistema del controllo, secondo le modalità di cui al successivo punto 6.3.

Gli Organismi di Controllo sono tenuti ad aggiornare entro 90 giorni, lo stato di idoneità dell'operatore a seguito delle variazioni sostanziali ai fini del sistema di controllo o, nel caso di nuovo CUAA, ad emettere nuova dichiarazione di idoneità, secondo le modalità descritte al punto 5.1. Nei casi di variazione di scarso rilievo sullo stato di idoneità, l'Organismo di Controllo comunica la presa visione delle variazioni con tempi e modalità di cui sopra.

## **6 Procedure di tenuta dell'Elenco**

### ***6.1 Registrazione ed iscrizione***

L'operatore acquisisce l'iscrivibilità all'Elenco dalla data di protocollazione della notifica di attività, in seguito alla attestazione della idoneità da parte dell'Organismo di Controllo, comunicata secondo le modalità di cui al punto 5.2.

L'iscrizione è effettuata nel Sistema Informativo di ARTEA in forma automatica sulla base dei dati contenuti nella DUA e degli attestati ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo) con registrazione nel fascicolo aziendale di un documento telematico ID 335 (Iscrizione EROB), con assegnazione automatica di una posizione nell'elenco regionale e nella sezione di competenza sulla base dei dati dichiarati nella DUA e attestati tramite ID 330 (attestazione di idoneità con esito positivo).

Il Settore competente inserisce e valida direttamente sul SI ARTEA il documento ID 335.

ARTEA, tramite il SI, rende disponibile agli operatori le informazioni relative all'avvenuta iscrizione e posizione nell'EROB.



## ***6.2 Misure adottate dagli organismi di controllo***

Gli Organismi di controllo sono tenuti a dare immediata comunicazione al Settore competente, di tutte le misure adottate nei confronti degli operatori ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 834/07, a seguito di accertamento di irregolarità e di infrazioni, utilizzando il sistema informativo ARTEA ed inserendo il documento ID 245.

## ***6.3 Cancellazione***

Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e dalla iscrizione all'EROB mediante tempestiva comunicazione al Settore competente e all'OdC, utilizzando la DUA di cessazione nel SI ARTEA.

Il Settore competente provvede alla cancellazione dell'operatore dall'EROB in forma automatica, mediante impostazione della scadenza del documento ID 335 sul sistema informativo di ARTEA.

La cancellazione d'ufficio dell'operatore viene effettuata nei casi in cui l'Organismo di Controllo, cui l'operatore è assoggettato, comunica al Settore competente attraverso il sistema informativo come descritto al punto 6.2, l'avvenuta esclusione a seguito della conclusione della procedura per il trattamento dei casi di infrazione, rilevati in fase di controllo o dovuti al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'operatore viene cancellato dall'EROB con la stessa modalità sopra descritta.

Nel caso in cui l'operatore cessi la propria attività con cancellazione o scadenza della propria posizione anagrafica nell'Anagrafe di ARTEA, vengono a decadere l'iscrizione EROB e i relativi documenti telematici.

ARTEA, in questi casi, informa il Settore competente e gli Organismi di Controllo competenti mediante comunicazione telematica.

## ***6.4 Pubblicazione dell'Elenco***

Entro la data stabilita dalle vigenti norme, ogni anno la Settore competente trasmette l'Elenco regionale aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il Settore competente provvede alla pubblicazione dell'Elenco regionale degli operatori biologici sulla banca dati degli atti amministrativi e sul sito internet istituzionale.

Sono pubblicati i dati degli operatori che risultano iscritti nell'Elenco alla data del **31 dicembre** dell'anno precedente, ad esclusione di quelli oggetto di provvedimenti di sospensione.

I dati pubblicati comprendono:

- CUA, denominazione dell'azienda/operatore e indirizzo, posizione nell'EROB

## ***6.5 Accesso ai dati dell'Elenco***

Ai dati contenuti nei fascicoli degli operatori iscritti all'elenco si applicano le disposizioni della normativa vigente relative al differimento di accesso, salvo che per gli operatori stessi.

## **7 Tempi e modalità di invio del PAP**

Al fine di favorire l'utilizzo del patrimonio informativo che risiede nel fascicolo elettronico per i vari provvedimenti, gli operatori biologici sono tenuti ad aggiornare il proprio fascicolo con la presentazione di una DUA entro il 31 gennaio di ogni anno, assolvendo all'obbligo della comunicazione del PAP, sia per le produzioni vegetali che zootecniche; le eventuali variazioni al piano, successive al 31 gennaio di ogni anno, dovranno essere comunicate con le stesse modalità.

Il Settore competente, sulla base di specifiche necessità o di difficoltà nell'utilizzo delle modalità telematiche, può determinare una modifica del termine di presentazione del PAP stabilito al 31 gennaio, comunque non oltre il mese di febbraio.

Nei casi in cui l'azienda segua un ordinamento colturale e produttivo costante da un anno all'altro, ha facoltà di dichiarare nella DUA che il PAP presentato è da considerarsi valido anche per gli anni successivi, impegnandosi a presentare il PAP di variazione non appena decada questa condizione

L'azienda può inoltre, sempre nei casi di ordinamento colturale e produttivo costante, indicare nel PAP la volontà di far valere per l'anno corrente l'ultimo PAP presentato.

Nei casi indicati l'azienda autorizza ARTEA ad inviare in modalità telematica entro la scadenza annuale l'ultimo PAP presentato, defalcato delle superfici eventualmente non più in conduzione.

## **8 Modalità di aggiornamento del PAP**

In caso di variazioni non sostanziali del PAP e successive alla presentazione del PAP annuale, l'azienda ha facoltà di comunicare direttamente le variazioni all'Organismo di controllo, senza presentazione di una DUA di variazione tramite il sistema informativo di ARTEA.

Sono escluse da questa modalità semplificata le aziende biologiche che richiedano premi sulle superfici oggetto di variazione.

## ALLEGATO B

### **PROCEDURE PER LA PREDISPOSIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA – (ART. 2 - L.R. n.49/97)**

1) Svolgimento dell'attività di vigilanza	2
- Vigilanza presso gli operatori biologici	3
- Vigilanza presso le sedi degli organismi di controllo	4
2) Procedure in caso di non conformità	4
3) Scambio informazioni con ICQRF	5

## **Premessa**

Il Regolamento CE 834/07, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. 2092/91, all'articolo 27 prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo e designino una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dallo stesso Regolamento. Il sistema di controllo deve comprendere almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo, riportati dai Regolamenti attuativi e ne prevede la relativa vigilanza.

Il D.Lgs.n°220/95, che applica in Italia l'art. 9 del Reg. n°2092/91, ancora in vigore per le parti che non risultano in conflitto con il Reg. CE 834/07, individua nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAAF) l'Autorità garante del sistema di controllo a livello nazionale, la quale autorizza gli organismi di controllo privati e coordina il sistema di vigilanza attuato in collaborazione con le Regioni e Province Autonome.

La L.R. 16/07/97 n°49 "Disposizioni in materia di controllo per produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici" applica in Toscana le normative sopra illustrate. In particolare istituiva l'elenco regionale degli operatori biologici ed individuava nell'ARSIA il soggetto incaricato di svolgere per conto della Regione, l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo operanti in Toscana. Indicazioni sulla predisposizione del programma annuale di vigilanza sono contenute nell'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 21/05/2007.

A seguito della soppressione dell'ARSIA e nelle more della revisione della L.R. 49/97 e della delibera 352/07, le competenze e la predisposizione del programma sono affidate al settore: *Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo.*

La gestione delle risultanze dell'attività di vigilanza si avvale di un sistema informatizzato, in grado di consentire anche agli organismi di controllo di interagire e di apportare le proprie indicazioni sul merito delle risultanze stesse e quindi di fare a meno di scambio dei relativi documenti cartacei.

### **1) *Svolgimento dell'attività di vigilanza***

La vigilanza consiste nella verifica periodica del mantenimento, da parte degli organismi di controllo autorizzati, dei requisiti previsti dalla normativa e della adeguatezza dell'operatività nel rispetto delle procedure di controllo approvate dal MiPAAF e a quanto richiesto dal Reg CE 834/07 e dai regolamenti attuativi, dal D.Lgs. n°220/95 e dalla normativa regionale. A tal fine vengono stabiliti anche degli accordi operativi fra Regione Toscana e ICQRF, ufficio di Firenze, per una adeguata ripartizione dei compiti.

Le attività di vigilanza vengono svolte:

- a) presso almeno il 3 % degli operatori iscritti alle sezioni 1, 2 e 3 dell'elenco regionale degli operatori biologici;
- b) se necessario, presso le sedi delle articolazioni territoriali degli organismi di controllo o presso le sedi nazionali, in funzione delle risultanze della vigilanza svolta presso gli operatori.

Per predisporre e svolgere le attività di cui ai punti a) e b), il personale incaricato deve disporre della base dati relativa a ciascun operatore biologico iscritto all'elenco regionale, su base cartacea o informatizzata e, per ciascun organismo di controllo autorizzato ed operante in Toscana, almeno

delle procedure di controllo e certificazione, dei piani annuali di controllo, delle relazioni delle attività svolte e di tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

L'attività di vigilanza svolta presso gli operatori è finalizzata a verificare l'efficacia dell'azione svolta degli organismi di controllo e solo di conseguenza la conduzione aziendale e il metodo produttivo applicato.

Il programma annuale di vigilanza potrà subire delle integrazioni sulla base di specifiche necessità che possono essere ravvisate o segnalate da altri Enti preposti alle attività vigilanza e controllo sul territorio regionale.

#### *Vigilanza presso gli operatori biologici*

Il campione del 3% di operatori, definito dall'art. 2, comma 3, della L.R. n.49/97 e sue modificazioni ed integrazioni, dovrà essere estratto tenendo conto:

- . del peso di ogni sezione (produttori, preparatori e raccoglitori di prodotti spontanei) nell'universo dell'elenco;
- . della distribuzione territoriale delle imprese;
- . della rotazione delle imprese soggette al sopralluogo nei diversi anni;
- . della ripartizione delle aziende fra gli organismi di controllo, curando comunque che nel campione estratto sia presente almeno 1 impresa per organismo di controllo;
- . delle misure adottate dagli organismi di controllo nei confronti degli operatori.

La vigilanza relativa agli organismi di controllo è svolta presso un campione di operatori e prevede:

- verifica della documentazione aziendale relativa alla notifica di attività e successive variazioni, eventualmente anche in riferimento alla modalità telematica di invio delle notifiche e relative stampe;
- verifica della corrispondenza del Programma Annuale di Produzione con lo stato di fatto aziendale;
- verifica della documentazione relativa alle ispezioni effettuate in azienda dall'organismo di controllo, compresi i prelievi di campioni e relativi risultati e ulteriore documentazione collegata all'attività di controllo;
- verifica della corretta tenuta dei registri aziendali
- sopralluogo mirato ai magazzini, agli appezzamenti ed agli allevamenti, al fine del riscontro con lo stato descritto nella documentazione
- verifiche sulle attività notificate e svolte dall'operatore, in funzione delle prescrizioni delle norme in vigore.

Presso almeno il 20% del campione di operatori estratti, in fase di vigilanza si procede ad effettuare il prelievo di campioni di uno o più dei seguenti materiali:

- . prodotti agricoli;
- . terreni e substrati;
- . concimi e mezzi tecnici;
- . parti di vegetali;
- . prodotti animali;
- . prodotti alimentari in genere.

Per il prelievo dei campioni vengono presi in considerazione, quale riferimento, i criteri generali stabiliti dal Ministero della Sanità, le indicazioni fornite dal MiPAAF agli organismi di controllo e l'apposita procedura in uso.

Qualora si sospetti la presenza o l'utilizzazione di prodotti non conformi, si procede obbligatoriamente al prelievo del materiale da destinare ad analisi, con indicazione dei principi attivi da ricercare nel caso siano stati individuati in fase di verifica.

Al fine di verificare la presenza di residui di prodotti non ammessi, i suddetti campioni sono analizzati presso laboratori accreditati ACCREDIA.

#### *Vigilanza presso le sedi degli organismi di controllo*

I tecnici incaricati potranno svolgere verifiche specifiche presso le sedi territoriali o, se del caso, nazionali degli organismi di controllo, in funzione delle risultanze dell'attività di vigilanza svolta presso gli operatori biologici, con particolare riferimento ai casi di non conformità aperte.

Gli organismi di controllo, come previsto dalla normativa vigente, sono tenuti a fornire la massima collaborazione alle Autorità di vigilanza, per cui dovranno mettere a disposizione tutte le informazioni e le documentazioni ritenute necessarie allo svolgimento dell'azione di vigilanza e funzionali alla chiusura delle non conformità.

A seguito di ogni verifica, sarà redatto il verbale di sorveglianza e gli altri documenti e moduli previsti nell'ambito delle procedure di sorveglianza e tutta la documentazione prodotta in fase di vigilanza andrà ad allegarsi al fascicolo dell'operatore. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'operatore o suo delegato.

Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma annuale, vi fossero segnalazioni specifiche o si verificassero delle condizioni per attivare un'azione di vigilanza mirata a particolari operatori, settori o filiere produttive, il programma potrà essere integrato con azioni specifiche.

Conformemente agli accordi operativi con ICQRF, a seguito dell'attività di vigilanza svolta, viene predisposta una relazione annuale, in modo da scambiare informazioni con l'Ispettorato sui risultati dell'attività stessa.

## **2) Procedure in caso di non conformità**

Nel corso della normale attività di vigilanza, possono essere rilevate non conformità a carico degli Organismi di Controllo.

Le non conformità vengono evidenziate a seguito di mancata o errata applicazione delle prescrizioni contenute nei documenti che rappresentano il riferimento per l'operato degli Organismi di controllo, sia a livello normativo, sia a livello gestionale interno (Procedure, Piano tipo di controllo, Disposizioni, circolari, ecc.).

Le non conformità rilevate durante le visite di sorveglianza sono classificate sulla base dei criteri di seguito descritti.

Il sistema di classificazione delle non conformità da adottare prevede la suddivisione in due livelli per le non conformità che comunque devono dare luogo ad un'azione correttiva.

**infrazioni:** inadempienze, manifeste o avente effetti prolungati, degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria o nazionale, che indicano l'assenza e/o l'errata attuazione di elementi essenziali delle disposizioni legislative e normative applicabili all'attività di controllo sulla produzione biologica e che comunque inficiano la validità e l'affidabilità del sistema di controllo;

**irregolarità:** inadempienze che non comportano effetti prolungati o manifesti tali da mettere in dubbio la rispondenza dei prodotti ai requisiti del “sistema biologico” e che tuttavia indicano la non corretta attuazione di alcuni elementi delle disposizioni legislative e normative applicabili all’attività di controllo sulla produzione biologica, anche se globalmente non risultano inficiate la validità e l’affidabilità del sistema di controllo.

La gestione e la comunicazione delle risultanze delle verifiche ispettive agli organismi di controllo di competenza, si avvale di un sistema informatizzato, costituito da un sito web e da notifiche via e-mail e sostituisce le modalità cartacee. Il sistema consente altresì agli organismi di controllo, autorizzati all’accesso, di effettuare direttamente l’implementazione di informazioni, necessarie per completare la gestione stessa. Per facilitarne l'utilizzo da parte degli organismi di controllo, il sistema notifica tutti gli eventi specifici che richiedono un relativo intervento.

A seguito della esecuzione di visite di sorveglianza, i funzionari incaricati sono tenuti a dare comunicazione degli esiti all’Organismo di Controllo attraverso un rapporto di visita, utilizzando il sistema informatizzato.

Nel caso in cui i funzionari incaricati dell’espletamento della loro attività istituzionale accertino eventuali infrazioni od irregolarità nell’applicazione delle normative vigenti oppure di quelle volontarie, sono tenuti a darne comunicazione all’Organismo di Controllo, utilizzando il medesimo sistema, disponendo provvedimenti di Richiesta di Azione Correttiva (RAC).

L’Organismo di controllo è tenuto ad inserire nel sistema, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, le proposte di azione correttiva, con chiara indicazione dei tempi previsti per l’attuazione delle azioni stesse. Può inoltre inserire in allegato eventuali documenti informatizzati, in modo da fornire evidenze oggettive utili alla verifica dell’efficacia delle proposte stesse e alla chiusura delle RAC da parte degli incaricati.

Per i casi di infrazione e nel caso in cui, al termine del periodo indicato nella proposta di azione correttiva, venga accertato che l’Organismo di Controllo non abbia ottemperato alla richiesta o non abbia attuato quanto proposto, il Settore competente propone a ICQRF la revoca dell’autorizzazione, come previsto all’art. 2, comma 5, della L.R. n.49/97.

### **3) Scambio informazioni con ICQRF**

Le informazioni raccolte durante l’attività di vigilanza sono gestite e conservate dal Settore competente che ne garantisce la riservatezza.

In caso di mancata risoluzione delle azioni correttive richieste e disposte a seguito dell’accertamento di non conformità classificate come infrazione, il Settore competente informa l’ICQRF, ufficio di Firenze, sulla base degli accordi operativi di vigilanza, per l’avvio delle procedure di competenza.

Conformemente agli accordi operativi con ICQRF, a seguito dell’attività di vigilanza svolta, viene predisposta una relazione annuale, in modo da scambiare informazioni con l’Ispettorato sui risultati dell’attività stessa.